

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1173)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(MAXIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Modifiche in materia di tasse di radiodiffusione

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge l'Amministrazione finanziaria in collaborazione con i rappresentanti degli altri Ministeri interessati e della R.A.I., concessionaria del servizio delle radiodiffusioni, ha inteso semplificare la legislazione vigente in tema di tasse sugli apparecchi tele-riceventi e radioriceventi, allo scopo di eliminare il complicato sistema di vigilanza e di controllo relativo alla riscossione delle imposte di fabbricazione.

Premesso che dalle nuove norme nessun pregiudizio potrà derivare alle entrate dello

Stato perchè il gettito tributario non subirà modifiche se non in meglio, è stata disposta l'abolizione della tassa di radiofonia sulle valvole, sugli altoparlanti e sui materiali radioelettrici, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, e, in compensazione del gettito che verrebbe meno, è stata maggiorata dal 2 per cento al 5 per cento la tassa che colpisce il prezzo di vendita dell'apparecchio completo.

Il tributo verrà corrisposto anzichè « all'uscita di fabbrica », così come dispone l'articolo 54 del regio decreto 3 agosto 1938,

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 2295 e successive modificazioni, all'atto della fatturazione analogamente a quanto è stabilito per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, alla quale è anche soggetto lo stesso apparecchio. Nell'aliquota del 5 per cento è compreso anche quel *quantum*, circa lo 0,10 per cento, per compensare l'Erario dell'eventuale ritardo nella compilazione della fattura di vendita.

Considerato che all'entrata in vigore delle nuove norme le valvole e gli altoparlanti giacenti presso i produttori avranno già corrisposto la tassa di radiofonia, prescritta dal richiamato articolo 10, un'apposita norma (articolo 7) ne prevede la restituzione.

Il provvedimento consta di dieci articoli:

L'art. 1 stabilisce che le tasse previste dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, sono conglobate in un'unica tassa, che viene denominata « tassa di radiodiffusione ».

L'art. 2 dispone che la tassa è dovuta nella misura del 5 per cento e precisa quali apparecchi ne sono colpiti.

L'art. 3 dispone che il Ministro delle finanze può stabilire con proprio decreto l'applicazione di uno speciale contrassegno indicativo dell'avvenuto pagamento del tributo di cui trattasi da applicarsi agli apparecchi importati, e ciò allo scopo di eliminare la possibilità di evasioni fiscali.

L'art. 4 determina il momento in cui va corrisposta la tassa per gli apparecchi di produzione nazionale spediti e consegnati in conto deposito, oppure in sospeso.

L'art. 5 riguarda il modo di pagamento del tributo, mediante il servizio dei conti correnti postali per gli apparecchi di produzione nazionale, e mediante versamento diretto alle dogane per quelli di provenienza estera.

L'art. 6 stabilisce le modalità relative all'accertamento delle violazioni alla presente legge, e determina l'ammontare delle rispettive sanzioni.

L'art. 7 prevede il rimborso della tassa eventualmente già pagata sulle valvole e altoparlanti giacenti presso i fabbricanti e gli importatori all'entrata in vigore dell'emanda legge, e ne stabilisce le modalità.

L'art. 8 precisa quali sono gli apparecchi che in base alle nuove norme dovranno essere registrati ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 novembre 1949, n. 996.

L'art. 9 stabilisce l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle degli articoli precedenti.

L'art. 10 determina la data in cui la nuova legge entrerà in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tasse previste dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, sono conglobate in un'unica tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, comprese le scatolette di montaggio. Detta tassa è corrisposta nella misura e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

La tassa di cui all'articolo precedente è dovuta nella misura del 5 per cento con facoltà di rivalsa su chi acquista per la rivendita.

Per gli apparecchi di produzione nazionale la tassa è corrisposta dal fabbricante, all'atto della vendita, sul prezzo dell'apparecchio indicato nella fattura emessa agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, al netto dell'importo degli imballaggi, recipienti e simili e delle spese di trasporto nonché degli interessi e degli sconti che non concorrono a formare l'entrata imponibile ai fini della imposta suddetta.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero la tassa è corrisposta dall'importatore, all'atto dello sdoganamento, sul valore determinato ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e soprataffa dovuti per lo sdoganamento.

La tassa di radiodiffusione non concorre a costituire l'entrata imponibile agli effetti dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

Il Ministro delle finanze può disporre, con proprio decreto, che gli apparecchi di cui al precedente articolo, provenienti dall'estero,

siano muniti di uno speciale contrassegno indicativo dell'avvenuto pagamento della tassa di radiodiffusione, da applicarsi al momento dell'importazione. Con tale decreto saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno e le modalità di applicazione.

Art. 4.

Per gli apparecchi di produzione nazionale spediti e consegnati in sospeso o in conto deposito la tassa di radiodiffusione è dovuta nel momento stesso in cui sorge l'obbligo del pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 5.

Il pagamento della tassa di radiodiffusione è effettuato:

a) per gli apparecchi di produzione nazionale mediante il servizio dei conti correnti postali, con le modalità e nei termini previsti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata. L'autorizzazione al versamento dell'imposta generale sull'entrata con postagiro cumulativo settimanale è valida anche per il pagamento della tassa di radiodiffusione;

b) per gli apparecchi provenienti dall'estero mediante versamento diretto all'ufficio doganale.

Art. 6.

Per il mancato pagamento della tassa di radiodiffusione è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte la somma non corrisposta.

Se la tassa è pagata oltre il termine stabilito, ma prima dell'accertamento della violazione, si applica la soprataffa del 10 per cento sulla somma corrisposta in ritardo.

Le violazioni sono accertate dagli organi competenti per le infrazioni alle norme relative all'imposta generale sull'entrata in base alle risultanze dei registri e documenti prescritti agli effetti dell'imposta stessa. Si applicano le disposizioni della legge 7 gen-

naio 1929, n. 4, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 7.

Gli apparecchi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati consegnati o spediti in conto deposito o in sospeso e per i quali siano state assolte le tasse previste dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, non sono soggetti alla tassa stabilita con la presente legge. Sulle relative fatture di vendita devono essere indicati gli estremi dei documenti da cui risulti l'avvenuta corresponsione delle tasse predette.

Le tasse, corrisposte ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, sulle valvole e sugli altoparlanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano giacenti presso i fabbricanti e gli importatori dei materiali stessi o presso i fabbricanti di apparecchi, sono rimborsate su domanda degli interessati.

La domanda di rimborso, corredata dalla distinta dei materiali cui si riferisce, deve essere presentata all'Intendenza di finanza. Il rimborso, previo accertamento da eseguirsi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, è effettuato in quattro rate trimestrali di uguale importo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie in relazione al disposto del comma precedente.

Art. 8.

L'obbligo di registrazione previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è limitato agli apparecchi telericeventi e radioriceventi ed alle scatole di montaggio. Il registro di carico e scarico, modello 101, è modificato in conformità al disposto del presente articolo.

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, e 3 del regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, nonchè tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.